

LAVORATORI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall'articolo 2549 del codice civile, stabilisce che l'associante (imprenditore) attribuisca all'associato (lavoratore) una partecipazione agli utili dell'azienda.

Gli elementi che caratterizzano tale contratto sono costituiti dall'apporto dell'associato e dalla sua partecipazione agli utili dell'impresa o di un determinato affare.

Può costituire oggetto dell'apporto dell'associato una prestazione di carattere patrimoniale oppure una prestazione d'opera. Qualora il contratto non specifichi la quota di utili spettanti all'associato, essa deve essere calcolata in proporzione al valore dell'apporto dato dall'associato rispetto al valore dell'impresa. Il calcolo è effettuato sulla base dei criteri di valutazione del bilancio dell'impresa.

L'associante ha diritto ad essere informato sull'andamento dell'azienda e ad esercitare i controlli.

L'associato ha diritto al rendiconto periodico della gestione dell'impresa. Nel caso di associazione in partecipazione a uno o più affari, il rendiconto si limiterà agli affari compiuti.

La cessazione del rapporto contrattuale avviene per decorrenza del termine fissato dalle parti; per inadempimento contrattuale di una delle parti (salvo risarcimento); per perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell'esercizio d'impresa. Se prevista nel contratto, la cessazione può avvenire anche per giusta causa.

REGIME PREVIDENZIALE

I lavoratori associati in partecipazione hanno l'obbligo d'isciversi alla gestione separata dell'INPS, con apposito modulo già predisposto e a disposizione presso le sedi INPS, i patronati, oppure scaricabile tramite il sito internet www.inps.it.

Nel modulo bisognerà indicare :

1. Dati anagrafici
2. Codice Fiscale
3. Domicilio
4. Tipo di attività svolta
5. data inizio attività e dati committente.

Una volta compilato, il modulo va presentato presso la sede INPS competente del territorio dove è ubicata l'azienda committente.

E' data comunque la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede INPS se più comodo per gli interessati.

Se l'associato in partecipazione non è iscritto ad un ALBO professionale e con apporto di solo lavoro, versa gli stessi contributi del collaboratore ma con diversa ripartizione:

55% spetta all'associante(datore di lavoro)

45% spetta all'associato (lavoratore)

ALIQUEOTE CONTRIBUTIVE DAL 1° GENNAIO 2007

ISCRITTI AL FONDO GESTIONE SEPARATA SENZA ALTRE COPERTURE PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE:

23,50%

Di cui il contributo dello 0,50% è destinato al finanziamento dell'indennità di maternità, congedo parentale, malattia e assegni al nucleo familiare.

ISCRITTI TITOLARI DI PENSIONI E ISCRITTI AD ALTRI FONDI PREVIDENZIALI:

16% per titolari pensione diretta

16% per titolari pensione indiretta e lavoratori iscritti ad altri fondi

In questo caso il contributo dello 0,50% non c'è e perciò non si ha diritto all'indennità di maternità, malattia, congedi parentali e assegni al nucleo familiare.

LA MATERNITA'

Il periodo indennizzabile

Le associate in partecipazione iscritte al fondo Inps gestione separata (in seguito alla legge n. 388/2000) hanno una tutela della maternità regolata nelle stesse forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti.

Il diritto all'indennità di maternità compete complessivamente per 5 mesi e tale limite vale anche in caso di parto prematuro.

L'interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180 giorno dall'inizio della gestazione, è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso vale nella malaugurata ipotesi in cui il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo.

L'Inps per le collaboratrici non eroga l'assegno di aborto.

I requisiti contributivi per maturare il diritto all'indennità di maternità

Hanno diritto all'indennità di maternità le iscritte alla gestione separata sia per collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, sia per attività libero-professionale, purché i soggetti non siano iscritti ad altri albi o casse previdenziali a condizione che:

- non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria;
- non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità;
- risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto.

Se quando inizia il periodo indennizzabile (due mesi prima del parto) la collaboratrice non è più iscritta alla gestione separata, ma ha maturato in precedenza almeno 3 mensilità di contribuzione, ha ugualmente diritto all'indennità di maternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità

derivante da attività lavorativa subordinata o autonoma).

L'indennità di paternità

Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei requisiti contributivi descritti, ha diritto a un'indennità, solo per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze: morte o grave infermità della madre; abbandono del neonato; affidamento esclusivo al padre.

L'indennità di paternità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario.

Le modalità e i termini per la domanda

Per poter usufruire dell'indennità di maternità o di paternità la domanda deve essere presentata alla sede Inps competente, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Ricordiamo che le lavoratrici parasubordinate possono usufruire dell'integrazione con l'assegno di maternità a carico dello Stato, qualora l'indennità di maternità risulti inferiore per l'anno 2005 a 1.747,82 Euro.

Tale integrazione spetta, però, a condizione che le collaboratrici possano far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al 9° mese antecedente il parto (art. 75 dlgs. 151/01).

Trattamento economico per congedo parentale

La legge n. 296/06 (Fin. 2007) ha introdotto una ulteriore indennità economica in favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps.

In particolare alle lavoratrici che hanno diritto all'indennità di maternità è corrisposto, per gli eventi di parto successivi al 1° Gennaio 2007, un trattamento economico per congedo parentale. Il trattamento economico in questione è riconosciuto per 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino.

L'importo previsto è pari al 30% del reddito che viene preso a riferimento per l'indennità di maternità.

La gravidanza a rischio

E' stata estesa finalmente anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela della gravidanza a rischio (art.1, comma 791, legge 296/06).

Viene affidato ad un decreto ministeriale di prossima emanazione l'applicazione delle disposizioni normative già previste dalla legge per le dipendenti e che stabiliranno modalità di applicazione di questa nuova tutela.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

Anche gli iscritti alla gestione separata dell'Inps hanno diritto all'assegno al nucleo familiare.

Per verificare se spetta il diritto all'assegno si utilizzano le tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti e si prende a riferimento il reddito del nucleo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

E' necessario comunque, per verificare se si ha diritto o meno, rivolgersi al Patronato Inca. I lavoratori parasubordinati devono presentare domanda direttamente all'Inps a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.

L'erogazione avverrà con pagamento diretto.

MALATTIA CON RICOVERO OSPEDALIERO

Si ha diritto all'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a condizione che risultino versate almeno 3 mensilità contributive nei 12 mesi precedenti l'evento e che il proprio reddito

individuale nell'anno precedente non superi il massimale contributivo (euro87188,00 per il 2007) diminuito del 30%. Infine non bisogna essere titolari di pensione diretta o di reversibilità o iscritti contemporaneamente ad altri fondi di previdenza obbligatoria.

L'indennità spetta per tutte le giornate di ricovero, presso strutture ospedaliere sia pubbliche che private, fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare (comprese le giornate di dimissioni dal luogo di cura e le festività).

Inoltre, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere estere, l'indennità di malattia è dovuta per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale.

In caso di day hospital, si avrà diritto alla prestazione solo se verrà riconosciuta un'effettiva incapacità lavorativa per l'intera giornata.

L'interessato deve presentare domanda all'Inps entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera.

La domanda deve essere accompagnata dall'autocertificazione dei redditi percepiti nell'anno precedente.

INDENNITA' DI MALATTIA

Dal 1° Gennaio 2007 i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non pensionati e senza altre coperture previdenziali hanno diritto ad una indennità giornaliera a carica dell'Inps (art. 1, comma 788, L. 296/06). L'indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, ad 1/6 della durata complessiva del rapporto. In ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare. Il diritto è escluso per le malattie inferiori a quattro giorni.

L'indennità è riconosciuta a condizione che:

- Nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia il lavoratore abbia almeno 3 mensilità contributive accreditate.
- Nell'anno solare che precede la data di inizio della malattia il reddito del lavoratore non deve superare il 70% del massimale contributivo previsto per lo stesso anno.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

L'iscrizione alla gestione separata dell'Inps non dà diritto automaticamente all'indennità di disoccupazione. Per averne diritto bisogna innanzitutto possedere i seguenti requisiti:

- Avere almeno due anni di anzianità assicurativa (devono cioè essere trascorsi almeno due anni da quando l'Inps ti ha iscritto tra i suoi assicurati contro la disoccupazione)
- Avere almeno 78 giorni di attività lavorativa.

Oggi l'indennità è pari al 30% della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione e spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e, in ogni caso, non superiori a 156 giornate. L'indennità può essere richiesta anche se nell'anno di presentazione della domanda si svolge un'attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è lavorato.